

CAMERA DEI DEPUTATI N. 389

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TEALDI**

Riapertura dei termini per il riconoscimento
delle qualifiche dei partigiani

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 marzo 1968, n. 341, articolo 2, fissò nella data 30 giugno 1948 il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e delle proposte per le decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La successiva legge 28 maggio 1981, n. 287, integrò il predetto articolo 2 statuendo che le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 dovevano essere considerate inoltrate nei termini.

Ne consegue, quindi, che dopo tale data è rimasta preclusa la possibilità di presentazione delle domande stesse.

Accadde però che molti autentici partigiani, vuoi perché schivi per modestia e orgoglio dal chiedere ufficiale riconoscimento del dovere a suo tempo compiuto, vuoi perché posti in notevoli difficoltà nel

reperimento dei necessari testimoni per il prestatato servizio, ignorandone gli attuali indirizzi, non presentarono nei termini utili la domanda di riconoscimento della qualifica partigiana. E ne derivò loro un grave, ingiusto danno morale, ma anche economico.

Infatti con l'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, relativa al miglioramento e alla perequazione dei trattamenti pensionistici venne concessa, come è noto, una maggiorazione di lire 30.000 mensili al trattamento pensionistico per gli ex combattenti e di tale maggiorazione numerosi ex partigiani non possono godere per il mancato riconoscimento della qualifica.

Frattanto, le loro condizioni di età e di bisogno rendono particolarmente preziosa ed appetibile tale maggiorazione e appare ingiusto non poterne riconoscere il diritto alla percezione per l'intervenuta impossi-

bilità di riconoscere la qualifica di partigiano combattente.

Tale situazione ha provocato e provoca legittime proteste nella benemerita categoria degli ex partigiani — che, purtroppo, va assottigliandosi sempre più per naturali decessi — e merita un atto di giustizia nei loro confronti che non comporterà eccessivi oneri per l'istituto previdenziale, ma sarà accolto da unanimi consensi.

Il provvedimento che mi accingo a proporvi per l'approvazione si impone anche per un motivo di giustizia, poiché gli ex combattenti dell'esercito, marina ed aeronautica possono sempre documentare il servizio militare prestato al fronte e chiederne il riconoscimento per la qualifica di ex combattenti, mentre ciò non è consentito per gli ex partigiani.

A rimedio di ciò, vi propongo pertanto, di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 341, sono riaperti per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.